



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

LORELLI QUIRINO, Presidente e Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

CUCCARO MICHELE, Giudice

in data 10/05/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 94/2023 depositato il 31/03/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01DS00132 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01DS00132 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31/3/2023, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna avviso di accertamento n.T2A02DS00131/2022 riguardante l'anno di imposta 2016, contenente le seguenti imposte accertate: IRAP per €. 783,00; IVA per €. 4.950,00; Sanzioni irrogate per €. 7.128,00; oltre ad interessi (calcolati al 31/12/2022) per complessivi €. 1.155,30.

Lamenta il ricorrente 1) Illegittima presunzione dell'esistenza di un reddito d'impresa ex art. 55, del Tuir, derivante dalla locazione breve di tre appartamenti detenuti in comproprietà (al 50%) dai coniugi Ricorrente_1 e Nominativo_1, posti in Luogo_1, Indirizzo_1; 2) illegittima presunzione dell'esistenza della società di fatto "Società_1 ." 3) Illegittima quantificazione del reddito presuntivamente conseguito e delle modalità di accertamento utilizzato per la sua determinazione. Chiede quindi l'annullamento dell'atto con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita l'Agenzia delle entrate depositando controdeduzioni in data 7/4/2023, deducendo la regolarità dell'attività accertativa e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.

All'udienza del 10/5/2024 la causa è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La materia del contendere appare identica, in punto di fatto e di diritto, a quella già decisa da questa Corte di giustizia, con le sentenze numero 116, 117 e 154 del 2024, relative a diverse annualità di imposta, ma con identità di parti, dalle quali non è ragione di discostarsi ed alle cui motivazioni si rinvia espressamente, anche ai sensi dei principi della S.C. (Cass. civ., 31 maggio 2022, n.17483).

L'avviso di accertamento impugnato è infatti identico a quello relativo a diversa annualità su cui questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, accogliendo il ricorso del contribuente.

In particolare risulta che i coniugi Ric_1-Nom_1 si sono limitati a fornire in locazione breve i loro appartamenti offrendo unicamente il servizio di pulizia dei locali e segnalando la disponibilità in loco di deposito sci e scarponi. Inoltre nella fattispecie non si applicherebbe neppure la presunzione di esercizio dell'attività di impresa quando una persona fisica destina alla locazione breve più di 4 appartamenti nello stesso periodo di imposta.

Il ricorso va quindi accolto. Le spese possono essere compensate stante l'anomalia tra i redditi dichiarati dal 2015 al 2017 e quelli del 2018.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento, Prima Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.

Così deciso alla camera di consiglio del 10 maggio 2024.

Il Presidente estensore
Quirino Lorelli